



**URGENTE**

Ai Direttori Generali

Ai Direttori Sanitari

*e, per il loro tramite*

a tutte le articolazioni organizzative interne

- *delle Aziende Sanitarie Locali*
- *delle Aziende Ospedaliere Universitarie*
- *degli IRCCS pubblici*
- *degli IRCCS privati e degli Enti Ecclesiastici*

Alle Associazioni di rappresentanza

- delle strutture sanitarie, sociosanitarie e socio-assistenziali (pubbliche e private)
- delle farmacie
- delle parafarmacie
- degli studi professionali

Agli Ordini professionali

- delle figure professionali del Servizio Sanitario Nazionale
- degli operatori di interesse sanitario <sup>1</sup>

Alle Rappresentanze sindacali regionali MaP

Alle Oo.Ss. del personale medico, dirigenza e comparto SSR

Al Direttore Generale InnovaPuglia S.p.A.

*e, per conoscenza*

Ai Componenti della Cabina di Regia regionale CovidVacc

Ai Componenti della Commissione Regionale Vaccini

Al Referente regionale Flussi COVID-19

Al Dirigente della Struttura Comunicazione Istituzionale

Ai Dirigenti delle Sezioni del Dipartimento

Al Dirigente della Sezione Protezione Civile regionale

All' Assessore alla Sanità e Benessere animale

Al Presidente della Giunta Regionale

**OGGETTO: Disposizioni urgenti in materia di prevenzione del contagio da SARS-CoV-2 mediante previsione di obblighi vaccinali per gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario (art. 4 del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44 convertito con modificazioni in legge 28 maggio 2021 n. 76) – RICHIAMO ADEMPIMENTI.**

Si fa seguito alla disposizione prot. AOO/005/0004873 del 06.07.2021 di pari oggetto (qui allegata) per trasmettere in allegato il documento contenente la "Procedura Operativa di gestione dell'obbligo vaccinale per operatori di interesse sanitario ed esercenti le professioni sanitarie ai sensi dell'art. 4 del D.L. n.44/2021 convertito, con modificazioni, in Legge n.76/2021".

<sup>1</sup> che svolgono la loro attività nelle strutture sanitarie, sociosanitarie e socio-assistenziali, pubbliche o private, nelle farmacie, nelle parafarmacie e negli studi professionali.



Tale documento è stato predisposto dal SIRGISL (Sistema regionale di gestione integrata della sicurezza sul lavoro) dell'Aress Puglia integrato da gruppo di lavoro ristretto, con l'obiettivo di fornire indirizzi operativi per la gestione degli adempimenti previsti dall'art. 4 recante "Disposizioni urgenti in materia di prevenzione del contagio da SARS-CoV-2 mediante previsione di obblighi vaccinali per gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario" del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, come convertito con modificazioni dalla legge di conversione 28 maggio 2021 n. 76 recante: «Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici.»

Pertanto, si invitano tutti le Aziende, Enti, Associazioni e Organismi in indirizzo a prenderne atto per gli adempimenti di rispettiva competenza.

Con l'occasione, si richiamano gli Ordini professionali e i Datori di lavoro che non avessero ancora provveduto al conferimento immediato degli elenchi degli esercenti le professioni sanitarie e degli operatori di interesse sanitario provvedendo al caricamento dei file in formato elettronico mediante il sistema di accoglienza predisposto accedendo all'indirizzo <https://giava.sanita.puglia.it/dl44/home> come già specificato con nota prot. AOO/005/4873 del 06.07.2021.

Si fa presente che la società InnovaPuglia mediante il fornitore del Sistema informativo regionale "GIAVA" produrrà i file in favore della Regione e delle Aziende Sanitarie Locali di Puglia per consentire lo svolgimento degli adempimenti consequenziali previsti dalla norma in oggetto richiamata.

Si pongono in evidenza le conseguenze derivanti dal mancato conferimento degli elenchi e dall'impossibilità consequenziali di effettuare le verifiche e di porre in essere le azioni previste dalla norma e dal protocollo operativo qui trasmesso, al fine anche del contenimento del contagio nell'ambito delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali.

Si invita a prendere atto di quanto qui comunicato e trasmesso e si invita a porre in essere le azioni di rispettiva competenza come previsto dalla norma e dal protocollo operativo qui notificato.

**P.O. "Prevenzione e Promozione della Salute"**

Nehludoff Albano

**Il Dirigente della Sezione Promozione della Salute e del Benessere**

Onofrio Mongelli

**Il Direttore del Dipartimento**

Vito Montanaro

# **Procedura Operativa Gestione dell'obbligo vaccinale per operatori di interesse sanitario ed esercenti le professioni sanitarie ai sensi dell'art. 4 del D.L. n.44/2021 convertito, con modificazioni, in Legge n.76/2021**

**Dott. Donato Sivo<sup>1</sup>, Prof. Luigi Vimercati<sup>2</sup>, Dott.ssa Stefania Sponselli<sup>2</sup>, Dott. Alberto Fedele<sup>3</sup>,  
Dott. Nehludoff Albano<sup>4</sup>, Dott. Michele Conversano<sup>5</sup>**

- 1) Dirigente Responsabile UOSV "Sicurezza e Sorveglianza Sanitaria" ASL BT – Coordinatore SiRGISL Puglia
- 2) Università degli Studi di Bari – Medicina del Lavoro
- 3) Direttore Dipartimento di Prevenzione ASL Lecce
- 4) Dipartimento Salute Regione Puglia
- 5) Direttore Dipartimento di Prevenzione ASL Taranto – Coordinatore Cabina di Regia CovidVax

## Sommario

<b>1. INTRODUZIONE .....</b>	<b>3</b>
<b>2. SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE .....</b>	<b>3</b>
<b>3. RIFERIMENTI NORMATIVI.....</b>	<b>4</b>
<b>4. DEFINIZIONI .....</b>	<b>4</b>
<b>5. VALUTAZIONE DEI RISCHI .....</b>	<b>4</b>
Tabella 1. – Identificazione Livelli di Rischio ai fini vaccinali.....	5
<b>6. RUOLI E RESPONSABILITÀ DEL MEDICO COMPETENTE.....</b>	<b>6</b>
<b>7. ATTIVITÀ, AZIONI E METODI .....</b>	<b>7</b>
<b>7.1. Formazione e trasmissione elenchi sanitari non vaccinati .....</b>	<b>7</b>
<b>7.2. Compiti del Direttore Generale della ASL e delle figure delegate .....</b>	<b>8</b>
<b>7.3. Avvio della procedura; invito dell'interessato; avvio del procedimento ai sensi della L. n. 241/1990 e s.m.i.....</b>	<b>8</b>
<b>7.4. Riscontro invito dell'interessato .....</b>	<b>9</b>
<b>7.5. Invito alla vaccinazione.....</b>	<b>10</b>
<b>7.6. Accertamento del mancato adempimento all'obbligo vaccinale e relative comunicazioni ....</b>	<b>10</b>
<b>7.7. Adempimenti consequenziali alle comunicazioni relative all'accertamento del mancato adempimento all'obbligo vaccinale.....</b>	<b>11</b>
<b>7.8. Efficacia della sospensione dell'attività lavorativa.....</b>	<b>12</b>
<b>7.9. Formalizzazione delle comunicazioni e dei provvedimenti.....</b>	<b>12</b>

## 1. INTRODUZIONE

Il legislatore, con il D.L. n. 44/2021, pubblicato ed entrato in vigore in data 1° aprile 2021 e convertito con modificazioni in Legge 28 maggio 2021, n. 76, ha disposto misure urgenti in materia di prevenzione del contagio da Covid-19, introducendo l'obbligo vaccinale per gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario.

Tale provvedimento trova fondamento nella normativa vigente in relazione alla tutela della salute e sicurezza dei lavoratori esposti a rischio biologico ("Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro" – D. Lgs. 81/08), che già in epoche antecedenti contemplava la possibilità da parte del datore di lavoro, su conforme parere del medico competente, di adottare *"misure protettive particolari per quei lavoratori per i quali, anche per motivi sanitari individuali, si richiedono misure speciali di protezione, fra le quali: a) la messa a disposizione di vaccini efficaci per quei lavoratori che non sono già immuni all'agente biologico presente nella lavorazione, da somministrare a cura del medico competente; b) l'allontanamento temporaneo del lavoratore secondo le procedure dell'articolo 42. [...]"* (art. 279, comma 2, Capo III – Titolo X, D. Lgs. 81/08). Nello specifico, *"il datore di lavoro [...] attua le misure indicate dal medico competente e qualora le stesse prevedano un'inidoneità alla mansione specifica adibisce il lavoratore, ove possibile, a mansioni equivalenti o, in difetto, a mansioni inferiori garantendo il trattamento corrispondente alle mansioni di provenienza"* (art. 42, comma 1, D. Lgs. 81/08).

Alla luce delle recenti disposizioni, nell'ottica di fornire un valido strumento di supporto alle varie strutture della complessa rete regionale, si rende pertanto necessario fornire a Medici Competenti, ASL, AOU, IRCCS e Datori di Lavoro delle univoche linee di indirizzo da seguire per la corretta gestione dell'obbligo vaccinale per gli operatori di interesse sanitario e per gli esercenti le professioni sanitarie.

## 2. SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE

Scopo della presente procedura è garantire una gestione omogenea e coerente con la normativa vigente degli adempimenti derivanti dall'obbligo vaccinale per gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario, posta in carico alle Aziende Sanitarie della Regione Puglia. Stante il riconoscimento della vaccinazione quale *"requisito essenziale per l'esercizio della professione e per lo svolgimento delle prestazioni lavorative dei soggetti obbligati"*, ai sensi dell'art. 4, comma 1), D.L. n. 44/2021 convertito con modificazioni dalla L. 28 maggio 2021, n. 76, l'accertamento dell'inadempimento a tale obbligo determina la *"sospensione dal diritto di svolgere prestazioni che implicino contatti interpersonali o comportino, in qualsiasi altra forma, il rischio di diffusione del contagio da SARS-CoV-2"*.

La procedura, finalizzata alla prevenzione del contagio da SARS-CoV-2, si applica agli esercenti le professioni sanitarie e agli operatori di interesse sanitario che esercitano la propria attività lavorativa nelle strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali, pubbliche o private, farmacie, parafarmacie e studi professionali della Regione Puglia.

Tale documento si rende necessario *"al fine di garantire la tutela della salute pubblica e della sicurezza nell'erogazione delle prestazioni di cura ed assistenza"*, in accordo con la vigente normativa, favorendo la massima adesione all'obbligo vaccinale da parte degli operatori tutti.

### 3. RIFERIMENTI NORMATIVI E DI INDIRIZZO

- **Art. 4 del Decreto-Legge n. 44/2021** pubblicato ed entrato in vigore in data 1° aprile 2021 e convertito, con modificazioni, in **Legge 28 maggio 2021, n. 76**.
- **GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI (GPDP). Provvedimento del 13 maggio 2021** - Documento di indirizzo “Vaccinazione nei luoghi di lavoro: indicazioni generali per il trattamento dei dati personali”. Registro dei provvedimenti n. 198 del 13 maggio 2021 [doc. web n.9585300].
- **Legge Regionale 19 giugno 2018, n. 27** “Disposizioni per l’esecuzione degli obblighi di vaccinazione degli operatori sanitari” (Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 82 *suppl.* del 21-6-2018).
- **Legge Regionale 10 marzo 2021, n.2** “Operatori sanitari e vaccinazione anti-Coronavirus-19. Applicazione della legge regionale 19 giugno 2018, n. 27 (Disposizioni per l’esecuzione degli obblighi di vaccinazione degli operatori sanitari) e disposizioni urgenti in materia di fabbisogno di prestazioni sanitarie” (Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 39 *suppl.* del 16-3-2021).
- **REGOLAMENTO REGIONALE 25 giugno 2020, n. 10** “Disposizioni per l’esecuzione degli obblighi di vaccinazione degli operatori sanitari” di cui alla Legge regionale 19 giugno 2018, n. 27 (Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 94 *suppl.* del 26-6-2020).
- **Circolare Dipartimento Salute Regione Puglia prot. AOO/082/0000725 del 11.02.2021** ad oggetto “Strategie per la valutazione della circolazione di SARS-CoV-2 in setting sanitari - Indicazioni ad interim a seguito dell’implementazione dell’offerta attiva e gratuita della vaccinazione anti-SARS-COV-2 negli operatori sanitari - Aggiornamento del protocollo di sorveglianza sanitaria – Trasmissione documento SiRGISL/UNIBA”.
- **Circolare Dipartimento Salute Regione Puglia prot. AOO/005/0000134 del 10.01.2021** ad oggetto “DGR n.2132 del 22.12.2020 – Circolari prot. AOO/005/0000032 del 04.01.2021 e prot. AOO/005/000066 del 05.01.2021 – Ulteriori indicazioni operative – Rivalutazione del rischio biologico – Categorie target vaccinazione – RICHIAMO”.
- **Circolare Dipartimento Salute Regione Puglia prot. AOO/005/0004873 del 06.07.2021** ad oggetto “Disposizioni urgenti in materia di prevenzione del contagio da SARS-CoV-2 mediante previsione di obblighi vaccinali per gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario (art. 4 del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44 convertito con modificazioni in legge 28 maggio 2021 n. 76) – Adempimenti consequenziali – DISPOSIZIONE”.

### 4. DEFINIZIONI

Si definisce operatore “vaccinato”, l’operatore che abbia ricevuto il ciclo completo della vaccinazione anti-SARS-CoV-2, conformemente alle indicazioni contenute nella scheda tecnica del singolo prodotto e per il quale siano trascorsi almeno 14 giorni dal termine del ciclo vaccinale.

Ai fini del presente documento, per “operatore” o “personale sanitario” o “operatore sanitario” devono intendersi le lavoratrici e i lavoratori individuati come “operatori d’interesse sanitario” ricompresi nell’ambito di applicazione del D.L. n.44/2021 e s.m.i.

### 5. VALUTAZIONE DEI RISCHI

Nell’ottica di porre in essere gli adempimenti previsti dall’obbligo vaccinale, in accordo alla normativavigente, si rende imprescindibile una stratificazione del rischio proprio di ogni profilo mansionario, al fine di consentire un’eventuale ricollocazione dell’operatore non vaccinato.

Tale stratificazione, in accordo con quanto previsto dal documento “Piano vaccinale per operatori sanitari - D.lgs. 81/08 e s.m.i. - Rischio biologico: Prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19”, predisposto dal SiRGISL e dalla Università degli Studi di Bari e divulgato con Circolare del Dipartimento Salute prot. AOO/005/PROT/10/01/2021/0000134, quale linea di indirizzo ai fini dell'aggiornamento dei documenti di valutazione del rischio biologico di ciascuna ASL, AOU e IRCCS pubblico regionale, prevede l'individuazione di differenti livelli di rischio di esposizione al SARS-CoV-2 per gli operatori sanitari, a seconda della probabilità che un caso sospetto, probabile o confermato di COVID-19 possa accedere o meno alle Strutture Sanitarie, così come riportato nella sottostante tabella (Tabella 1).

**Tabella 1. – Identificazione Livelli di Rischio ai fini vaccinali**

Livello di rischio	Caratteristiche
<b>LIVELLO 1</b> <b>RISCHIO BASSO</b>	Attività che non prevedono l'assistenza diretta al paziente e/o elevato numero di contatti interpersonali (i.e. attività di tipo amministrativo)
<b>LIVELLO 2</b> <b>RISCHIO MEDIO BASSO</b>	Distretti SS.SS. e piattaforme ambulatoriali- Dipartimenti (eccetto il Dipartimento di Prevenzione S.I.S.P.)
<b>LIVELLO 3</b> <b>RISCHIO MEDIO ALTO</b>	S.C.A.P. e Guardia Medica (devono effettuare Triage telefonico), Ospedali non-COVID, fatta eccezione per le UU.OO. indicate nel livello 3. Servizio di Prevenzione e Protezione Aziendale.
<b>LIVELLO 4</b> <b>RISCHIO ALTO</b>	UU.OO. Pronto Soccorso- Servizio 118 - U.O.S.V.D. Sicurezza e Sorveglianza Sanitaria- Dipartimento di Prevenzione S.I.S.P. (per esecuzione tamponi e/o vaccinazioni) - Pre-Triage presso Pronto Soccorso Aziendali – DRIVE TROUGH- UU.OO. Malattie  Infettive e Rianimazione, UU.OO. Covid Hospital, UU.OO. COVID, UU.OO. coinvolte nel percorso diagnostico-terapeutico delle patologie connesse all'infezione da SARS-CoV-2 (ad esempio, Laboratorio di Analisi [Biologia molecolare e POCT], Radiodiagnostica, Nefrologia e Dialisi).  Ospedali COVID-19 Post Acuzie.  Unità Speciali Continuità Assistenziale (U.S.C.A.) Eventuali altre UU.OO./Servizi secondo valutazione del rischio specifica per Azienda.

Nelle more di quanto su riportato, si precisa che, in accordo alle più recenti raccomandazioni emanate da Organismi Internazionali quali *Centers for Disease Control and Prevention (CDC)* e in ragione di quanto previsto dall'art. 4 del d.l. n.44/2021, come modificato in sede di conversione dalla Legge n.76/2021, nella definizione di "operatore di interesse sanitario" rientrano tutte le lavoratrici e i lavoratori che *"svolgono la loro attività nelle strutture sanitarie, sociosanitarie e socio-assistenziali, pubbliche o private, nelle farmacie, nelle parafarmacie e negli studi professionali"* con rischio di esposizione diretta o indiretta a persone o a materiali infetti (i.e. sangue, tessuti e fluidi corporei), ad attrezzature e/o a dispositivi contaminati, superfici o aria contaminate.

Tale categoria include, oltre al personale medico, infermieristico e delle altre Professioni Sanitarie, quello socio-sanitario e socio-assistenziale anche operante in condizioni di emergenza/urgenza, nonché il personale sanitario e socio-sanitario coinvolto nell'assistenza domiciliare (i.e. Medici di Assistenza Primaria, Specialisti ambulatoriali, Fisioterapisti, Ausiliari), Odontoiatri, Tecnici di laboratorio, Farmacisti, Studenti e personale volontario operante nei vari *setting* assistenziali. A tali figure professionali devono altresì aggiungersi le lavoratrici e i lavoratori (anche dipendenti da Società/Ditte esterne o "in house") adibiti allo svolgimento di attività di ausiliario o che espletano attività di servizio diretto alla persona (i.e. distribuzione pasti, barberia, lavanderia, pulizie, ecc.).

## 6. RUOLI E RESPONSABILITÀ DEL MEDICO COMPETENTE

L'eventuale rifiuto e/o controindicazione alla vaccinazione assegnano al Medico Competente il dovere di valutare gli aspetti relativi alla tutela della salute del lavoratore, nonché di garantire, al tempo stesso, la sicurezza dell'ambiente e dei luoghi di lavoro, comprendendo la tutela dei terzi, in accordo con quanto previsto dal SPPA.

Qualora il Medico Competente venga a conoscenza, durante lo svolgimento delle attività di sorveglianza sanitaria poste in essere ai sensi dell'art. 41 del D. Lgs. 81/2008, della non avvenuta vaccinazione dell'operatore, nel formulare il giudizio d'idoneità alla mansione specifica, previa acquisizione delle ulteriori eventuali informazioni presso le autorità competenti dovrà pertanto tener conto di tale dato e prevedere eventuali limitazioni e/o prescrizioni volte a limitare l'assistenza diretta a terzi in contesti ad elevato rischio biologico, sulla scorta del documento di valutazione dei rischi. Al fine di garantire un'adeguata ricollocazione dei suddetti operatori, non si ritiene pertanto possibile prescindere dalla stratificazione del rischio propria di ogni *setting* lavorativo, nonché dal profilo mansionario concretamente svolto dal lavoratore, ove non in contrasto con le disposizioni del citato art. 4 D.L. 44/2021 e s.m.i..

In accordo con quanto previsto dal succitato D.L. n. 44/2021, nei casi in cui l'Azienda Sanitaria Locale competente accerti l'inosservanza dell'obbligo vaccinale, *"il datore di lavoro adibisce il lavoratore, ove possibile, a mansioni, anche inferiori, [...] e che, comunque, non implicano rischi di diffusione del contagio"*. Qualora non si renda possibile ricollocare il lavoratore in altre "mansioni", è prevista la sospensione *"fino all'assolvimento dell'obbligo vaccinale o, in mancanza, fino al completamento del piano vaccinale nazionale e comunque non oltre il 31 dicembre 2021"*.

In riferimento agli operatori affetti da *"specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale"*, tali da rendere controindicata la vaccinazione anti-SARS-CoV-2, è prevista, altresì, l'assegnazione *"a mansioni anche diverse, senza decurtazione della retribuzione, in modo da evitare il rischio di diffusione del contagio da SARS-CoV-2"*.



Qualora l'operatore sanitario non vaccinato sia implicato in azioni che prevedano l'erogazione di prestazioni di cura e assistenza al paziente, va pertanto ottemperata la Legge. A tal proposito, si precisa che per *"cura e assistenza"* devono essere intese anche quelle attività proprie dei servizi che erogano prestazioni quali visite mediche e/o esami diagnostici, anche non in regime di ricovero.

Sulla scorta di quanto sopraesposto, si ritiene opportuno precisare che il termine *"mansione"*, utilizzato dal D.L. n.44/2021, più appropriatamente deve in realtà riferirsi alle *"funzioni"* svolte dall'operatore sanitario.

Nello specifico, in relazione agli operatori sanitari ed esercenti le professioni sanitarie che svolgono la propria attività lavorativa secondo i requisiti di assistenza e cura su richiamati, laddove le Direzioni Strategiche, sentite le Direzioni delle varie Strutture e dell'Area Gestione del Personale, abbiano a disposizione in pianta organica posti vacanti corrispondenti al profilo professionale che consenta una ricollocazione alternativa, provvedono ad adibire il lavoratore ad altra *funzione*. I predetti posti dovranno peraltro essere prioritariamente utilizzati per la ricollocazione del Personale che non può accedere alla vaccinazione per documentate controindicazioni (temporanee o permanenti). Ad esaurimento dei predetti posti esclusivamente ai citati lavoratori potrà essere consentita la ricollocazione in sovrannumero.

Utilizzando il criterio di stratificazione del rischio su riportato, il personale non vaccinato operante presso quelle unità operative proprie di una realtà ospedaliera, che non rientrano nei requisiti assistenziali su menzionati e che prevedano la dotazione di uffici ove sia possibile mantenere l'osservanza delle comuni misure di prevenzione (i.e. distanziamento delle postazioni lavorative di almeno 2 metri l'una dall'altra, utilizzo di barriere in plexiglass), è palese che possa continuare a svolgere la propria attività lavorativa, non rappresentando quest'ultima la sussistenza di un rischio generico aggravato di esposizione a SARS-CoV-2, sia per l'operatore che per l'utente.

In tutti i casi in cui ricorrano i requisiti per adempiere ai provvedimenti previsti dal D.L. 44/2021 si rammenta a tutti i Medici Competenti coinvolti, l'obbligo alla riservatezza dei dati trattati, in ottemperanza a quanto previsto dalla normativa vigente e regolamentato dal Garante della Privacy con Provvedimento n. 198 del 13 maggio 2021 - Documento di indirizzo *"Vaccinazione nei luoghi di lavoro: indicazioni generali per il trattamento dei dati personali"*, cui si rimanda per eventuali ulteriori approfondimenti.

## 7. ATTIVITÀ, AZIONI E METODI

### 7.1. Formazione e trasmissione elenchi sanitari non vaccinati

1. Gli Ordini Professionali territorialmente competenti trasmettono l'elenco aggiornato dei propri iscritti, con l'indicazione della rispettiva residenza, alla Regione in cui hanno sede.
2. I datori di lavoro degli operatori d'interesse sanitario, che svolgono la loro attività nelle strutture sanitarie, socio-sanitarie, socio-assistenziali, pubbliche o private, farmacie, parafarmacie e studi professionali, trasmettono l'elenco dei propri dipendenti con detta qualifica, con l'indicazione della rispettiva residenza, alla Regione in cui operano.
3. La trasmissione degli elenchi di cui ai punti precedenti avviene, per minimizzare e rendere sicuro il trattamento dei dati, mediante caricamento diretto, da parte di ciascun Ordine e Datore di Lavoro, degli elenchi in formato elettronico utilizzando le apposite funzionalità messe a disposizione dal sistema informativo regionale "GIAVA".

4. Entro dieci giorni dalla data di ricezione degli elenchi, il Sistema informativo regionale “GIAVA” verifica automaticamente lo status vaccinale di ciascuno dei soggetti ivi indicati e produce gli elenchi degli operatori non vaccinati per ciascuna provincia di residenza; tali elenchi in formato elettronico e protetto, sono messi a disposizione dell’ASL di residenza di ciascun operatore interessato.
5. Analogamente, le altre Regioni e Province Autonome segnalano e trasmettono alle ASL di residenza gli elenchi degli operatori sanitari non vaccinati.

## 7.2. Compiti del Direttore Generale della ASL e delle figure delegate

1. Il **Direttore Generale dell’ASL**, ricevuti gli elenchi di cui ai precedenti punti 7.1.4 e 7.1.5, assicura la messa in atto delle seguenti procedure, mediante delega alle figure che sono tenute a darne attuazione:
  - a) il **Medico Competente** per gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori d’interesse sanitario che esercitano la propria attività lavorativa presso la stessa ASL, a tal fine supportato da una Commissione di Esperti (di seguito indicata), autorità competenti a fini dell’acquisizione delle ulteriori eventuali informazioni di cui al comma 6 dell’art 4 D.L. 44/2021;
  - b) il **Direttore del Dipartimento di Prevenzione** per gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori d’interesse sanitario residenti nell’ambito provinciale di pertinenza ASL, che esercitano la propria attività lavorativa in strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali, pubbliche o private, farmacie, parafarmacie, studi professionali diverse dalla ASL ad istituire all'uopo una **Commissione** ad hoc;
  - c) il **Direttore del Dipartimento di Prevenzione** costituisce un’apposita **Commissione** (autorità competenti a fini dell’acquisizione delle ulteriori eventuali informazioni di cui al comma 6 dell’art 4 D.L. 44/2021) con divalutazione della documentazione eventualmente prodotta a supporto della omessa o differita vaccinazione.
2. il **Direttore Generale ASL provvede a far aggiornare dal SPPA** i DVR delle Macrostrutture della ASL, in relazione all’eventualità di adibire il personale sanitario non vaccinato ad altre mansioni, anche inferiori.
3. A valle di tale aggiornamento il **Direttore Generale dispone** la ricognizione dei corrispondenti posti vacanti in Pianta organica che, si ripete, dovranno essere prioritariamente resi disponibili per i lavoratori da ricollocare per sussistenza di controindicazione alla vaccinazione.

## 7.3. Avvio della procedura; invito dell’interessato; avvio del procedimento ai sensi della L. n. 241/1990 e s.m.i.

1. Ricevute le segnalazioni di cui al part. 7.2, il **Direttore del Dipartimento di Prevenzione**, con facoltà di delega ad uno o più Dirigenti del Dipartimento, avvia il procedimento previsto dalla normativa in parola invitando l’interessato a produrre, **entro cinque giorni** dalla ricezione dell’invito, documentazione comprovante una tra le seguenti condizioni:
  - a) l’effettuazione della vaccinazione;
  - b) l’avvenuta prenotazione della vaccinazione (con segnalazione all’ASL dell’adempimento all’obbligo vaccinale, entro tre giorni dalla data di somministrazione del vaccino);
  - c) l’omissione della vaccinazione (certificazione del Medico di Medicina Generale valutata dalla competente Commissione);

- d) l'insussistenza dei presupposti per l'obbligo vaccinale;
- e) il differimento per oggettive motivazioni (certificazione del Medico di Medicina Generale e valutazione da parte della competente Commissione).

Si precisa che ai sensi del d.l. n. 44/2021, art. 4, *“Solo in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale, la vaccinazione di cui al comma 1 non è obbligatoria e può essere omessa o differita”*.

#### 7.4. Riscontro invito dell'interessato

1. **Trascorsi cinque giorni** dall'invito, il Direttore del Dipartimento di Prevenzione, o suo delegato/i, effettua le opportune valutazioni in merito alla documentazione pervenuta, nonché all'eventuale mancato riscontro.
2. Qualora l'interessato risponda all'invito allegando la documentazione richiesta, questa viene inoltrata alla Commissione di cui al paragrafo 7.2 che effettua le opportune verifiche, a seguito delle quali potranno configurarsi i seguenti scenari:
  - a) **Valutazione della documentazione relativa all'effettuazione della vaccinazione:** in caso di **verifica favorevole**, il procedimento può ritenersi concluso con archiviazione della pratica e comunicazione all'interessato.
  - b) **Valutazione della documentazione relativa all'omissione della vaccinazione** (i.e. certificazione MMG attestante eventuali controindicazioni alle vaccinazioni, ai sensi del D. L. 44/2021, art. 4 *“Solo in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale, la vaccinazione di cui al comma 1 non è obbligatoria e può essere omessa o differita”*) **per insussistenza dei presupposti per l'obbligo vaccinale:** in caso di **verifica favorevole**, il procedimento può ritenersi concluso per la parte di competenza del Direttore del Dipartimento di Prevenzione e con conseguente trasmissione al Datore di lavoro per gli eventuali successivi adempimenti.
  - c) **Valutazione della documentazione relativa all'omissione della vaccinazione per insussistenza dei presupposti per l'obbligo vaccinale** (i.e. certificazione MMG attestante eventuali controindicazioni alle vaccinazioni, ai sensi del D. L. 44/2021, art. 4 *“Solo in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale, la vaccinazione di cui al comma 1 non è obbligatoria e può essere omessa o differita”*): in caso di **verifica sfavorevole**, si dovrà procedere a formalizzare l'**invito alla vaccinazione**, come indicato e nei termini previsti al successivo par. 7.5.
  - d) **Valutazione della documentazione relativa al differimento della vaccinazione per oggettive motivazioni** (i.e. certificazione MMG attestante eventuali controindicazioni alle vaccinazioni, ai sensi del D. L. 44/2021, art. 4 *“Solo in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale, la vaccinazione di cui al comma 1 non è obbligatoria e può essere omessa o differita”*): in caso di **verifica favorevole** si dovrà fare rinvio al Datore Lavoro, per il tramite del Medico Competente, al fine di valutare la necessità di eventuali limitazioni e/o prescrizioni volte alla tutela della salute dell'operatore e/o di terzi.
  - e) **Valutazione della documentazione relativa al differimento della vaccinazione per oggettive motivazioni** (i.e. certificazione MMG attestante eventuali controindicazioni alle vaccinazioni, ai sensi del D. L. 44/2021, art. 4 *“Solo in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a*

*specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale, la vaccinazione di cui al comma 1 non è obbligatoria e può essere omessa o differita):* in caso di **verifica sfavorevole** si dovrà procedere a formalizzare l'**invito alla vaccinazione**, come indicato e nei termini previsti al successivo par. 7.5.

- f) **Valutazione della documentazione relativa alla prenotazione della vaccinazione e verifica dell'avvenuta vaccinazione:** nel caso in cui l'interessato **comunichi entro tre giorni dalla data di somministrazione** del vaccino l'avvenuto adempimento all'obbligo vaccinale e la conseguente **verifica** abbia **esito favorevole**, il procedimento dovrà ritenersi **concluso**, con archiviazione della pratica e comunicazione all'interessato.
- g) **Valutazione della documentazione relativa alla prenotazione della vaccinazione e verifica dell'avvenuta vaccinazione:** nel caso in cui l'interessato **non comunichi entro tre giorni dalla data di somministrazione** del vaccino l'avvenuto adempimento all'obbligo vaccinale e la conseguente **verifica** abbia **esito sfavorevole** si dovrà procedere a formalizzare l'**invito alla vaccinazione**, come indicato e nei termini previsti al successivo par. 7.5.
- h) **Mancata comunicazione da parte dell'interessato:** il Direttore del Dipartimento di Prevenzione deve provvedere a formalizzare l'**invito alla vaccinazione**, come indicato e nei termini previsti al successivo par. 7.5.

## 7.5. Invito alla vaccinazione

1. In relazione al verificarsi delle situazioni di cui alle lettere c), e), g) e h) del paragrafo 7.4, il Direttore del Dipartimento di Prevenzione **formalizza l'invito alla vaccinazione** all'operatore interessato, indicando **modi e termini entro cui adempiere all'obbligo vaccinale**.
2. A tal fine, il Direttore del Dipartimento di Prevenzione effettuerà le opportune valutazioni sulla scorta dei possibili scenari:
  - a) l'interessato **procede alla prenotazione** della vaccinazione, **si sottopone** alla vaccinazione e comunica, **entro tre giorni** dalla data di somministrazione del vaccino; l'**adempimento all'obbligo vaccinale** ha esito **verifica favorevole** e conseguentemente il procedimento può ritenersi concluso, con archiviazione della pratica e formalizzazione all'interessato.
  - b) l'interessato **procede alla prenotazione della vaccinazione, ma non si sottopone** alla somministrazione e/o **non comunica** l'avvenuta somministrazione **entro 3 giorni dalla stessa**; il Direttore del Dipartimento di Prevenzione procede alla **fase di accertamento** di cui al successivo par. 7.6.
  - c) l'interessato **non procede alla prenotazione e alla somministrazione** del vaccino; il Direttore del Dipartimento di Prevenzione procede alla fase di accertamento, di cui al successivo par. 7.6.

## 7.6. Accertamento del mancato adempimento all'obbligo vaccinale e relative comunicazioni

1. **Decorsi tre giorni** dalla data prevista per l'effettuazione della vaccinazione, il Direttore del Dipartimento di Prevenzione, **accertata l'inosservanza dell'obbligo vaccinale**, conclude le fasi di cui ai precedenti paragrafi e ne dà immediata comunicazione, tramite formale notifica, all'interessato, al datore di lavoro e all'Ordine professionale di appartenenza.

## 7.7. Adempimenti consequenziali alle comunicazioni relative all'accertamento del mancato adempimento all'obbligo vaccinale

1. Ricevuta la **comunicazione** relativa all'accertamento del mancato adempimento all'obbligo vaccinale, il Datore di Lavoro e l'Ordine Professionale, ciascuno per la propria competenza, **adottano il provvedimento previsto dalla legge per l'inosservanza dell'obbligo vaccinale** con conseguente sospensione dell'interessato *“dal diritto di svolgere prestazioni o mansioni che implicano contatti interpersonali o comportano, in qualsiasi altra forma, il rischio di diffusione del contagio da SARS-CoV-2”*.
2. Il Datore di Lavoro svolge un'attività istruttoria per valutare le varie **possibilità di ricollocazione dell'operatore non vaccinato** e, previa valutazione del Medico Competente, **“adibisce il lavoratore, ove possibile, a mansioni, anche inferiori”**. Qualora non si renda possibile l'assegnazione a mansioni diverse, il Datore di Lavoro **adotta un provvedimento esecutivo per l'inosservanza dell'obbligo vaccinale**. Si riportano, di seguito i possibili, scenari:
  - a) Il Datore di Lavoro, previa valutazione del medico competente, **procede con l'assegnazione del lavoratore non vaccinato ad altre funzioni o mansioni** che non implicino *contatti interpersonali* o comportino *il rischio di diffusione del contagio da SARS-CoV-2*, dandone comunicazione al diretto interessato ed eventualmente all'Ordine Professionale presso cui è iscritto, per gli adempimenti di competenza;
  - b) il Datore di Lavoro, previa valutazione del medico competente, nell'impossibilità di assegnare il lavoratore non vaccinato ad altre funzioni o mansioni che non implicino *contatti interpersonali* o comportino il rischio di diffusione del contagio da SARS-CoV-2, comunica all'interessato **la continuazione della sospensione della prestazione lavorativa fino all'assolvimento dell'obbligo vaccinale o, in mancanza, fino al completamento del piano vaccinale nazionale e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2021**.

Al fine di fornire ulteriori delucidazioni in merito ai successivi adempimenti posti in essere a seguito della comunicazione agli Ordini Professionali di inosservanza dell'obbligo vaccinale da parte delle ASL, si riporta di seguito quanto comunicato dal Ministero della Salute con nota del n. 32479 del 17 giugno 2021, inviata al Presidente della Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri e diffusa dallo stesso con nota Prot. n. 9125/2021 del 21 giugno 2021, avente per oggetto: *“Riscontro alla richiesta di parere in ordine agli adempimenti degli Ordini previsti dall'art 4, comma 7, decreto legge 01 aprile 2021, n. 44 convertito con modificazioni dalla L. 28 maggio 2021, n. 76”*. Tale documento evidenzia che *“dall'atto di accertamento della mancata osservanza dell'obbligo vaccinale adottato dall'azienda sanitaria, discende ex lege la sospensione dall'esercizio della professione sanitaria e dalla prestazione dell'attività lavorativa da parte degli operatori obbligati **che svolgono mansioni che implicano necessariamente un contatto interpersonale con il paziente, l'utente o comunque con il destinatario o che [...] comportano comunque il rischio di diffusione del contagio da SARS-CoV-2 [...] Pertanto, l'attività posta in capo all'Ordine dal citato comma 7 [omissis art.4, D.L. n. 44/2021] consiste in un mero onere informativo, ovverosia la comunicazione all'interessato, previa presa d'atto da parte dell'Ordine medesimo, della sospensione derivante ex lege dall'atto di accertamento dell'ASL”***.

## 7.8. Efficacia della sospensione dell'attività lavorativa

1. La sospensione dell'attività lavorativa del sanitario ha efficacia fino a:
  - a) avvenuto assolvimento dell'obbligo vaccinale;
  - b) fino al completamento del Piano Vaccinale;
  - c) non oltre il 31/12/2021.

## 7.9. Formalizzazione delle comunicazioni e dei provvedimenti

1. Ai fini dell'efficacia delle comunicazioni e dei provvedimenti descritti nel presente documento, si dovranno osservare le modalità digitali previste dal Codice dell'Amministrazione Digitale (D.lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.) e le linee guida AgID emanate in materia di gestione documentale, archiviazione documentale e di comunicazioni digitali.

Per quanto non disciplinato o previsto dal presente documento, si deve far riferimento alle norme, regolamenti nazionali e regionali nonché alle linee guida di riferimento.

\*\*\*\*\*